Deliberazione della Giunta Regionale 23 maggio 2016, n. 47-3355

L.r. 2/2009 s.m.i. - articolo 11 Commissione tecnico consultiva per le Aree sciabili. Approvazione dei criteri e indirizzi procedurali e tecnici per la classificazione delle piste da sci da discesa e da fondo e del regolamento interno della Commissione.

A relazione dell'Assessore Parigi:

Premesso che:

- la legge 24.12.2003, n. 363 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo", prevede che le regioni adeguino la propria normativa alle disposizioni in materia di “sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili”;

- con la legge regionale 26.01.2009 n. 2 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica” e s.m.i. la Regione Piemonte, a recepimento dei principi contenuti nella legislazione nazionale, ha provveduto a disciplinare la gestione e la fruizione in sicurezza delle aree sciabili delineando i principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della montagna, sia nel periodo invernale che estivo;

- il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 2/2009 e s.m.i. prevede che i comuni procedano all’Individuazione e alla variazione delle aree sciabili mediante propria deliberazione di Consiglio da proporre alla Regione, che la approva con deliberazione della Giunta ai sensi del comma 2 dell’articolo 5;

- al fine di garantire un comportamento uniforme sotto il profilo procedurale e tecnico presso i comuni, con D.G.R. 89-13029 del 30.12.2009 venivano definite idonee istruzioni procedurali e tecniche costituenti orientamento per i comuni, ai fini dell'individuazione e/o della variazione delle aree sciabili di cui all'articolo 5 della l.r. 2/2009 e s.m.i. e dell’eventuale procedimento di adeguamento del PRGC;

- con la stessa deliberazione si individuava, nel Settore allora codificato DB 18.11 - Sport, la struttura regionale alla quale affidare il procedimento finalizzato all’approvazione delle aree sciabili proposte dai comuni e si procedeva all’istituzione del gruppo tecnico regionale per le aree sciabili, a supporto della struttura regionale, iter che, a seguito della riorganizzazione interna dell’Amministrazione regionale, risulta attualmente affidato alla Direzione Promozione della Cultura del Turismo e dello Sport - Settore Offerta Turistica e Sportiva.

Preso atto che:

- il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 2/2009 e s.m.i. prevede che, dietro presentazione della domanda da parte dei soggetti di cui all’articolo 12 comma 2 della legge medesima, l’Amministrazione regionale proceda altresì alla classificazione delle piste da sci da discesa e da fondo, con le medesime modalità e tempistiche definite per l’individuazione delle aree sciabili di cui al comma 2 dell’articolo 5 e acquisito il parere della Commissione tecnico-consultiva per le aree sciabili di cui all’articolo 11 della l.r. 2/2009 e s.m.i.;

- la Direzione Promozione della Cultura del Turismo e Sport e, in particolare il Settore A2004A Offerta Turistica e Sportiva, risulta essere la struttura regionale alla quale, in attuazione dell'art. 7 della l.r. 2/2009 e s.m.i., è affidato detto procedimento di classificazione delle piste da sci, avvalendosi del parere della Commissione tecnico-consultiva per le aree sciabili di cui all'articolo 11 della l.r. 2/2009 e s.m.i..

- con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 23 del 8 marzo 2016 sono stati rinnovati i componenti della Commissione Tecnico consultiva per le aree sciabili di cui all'art. 11 della l.r. 2/2009 e s.m.i.;

- detta Commissione è tenuta a rilasciare il parere sulla classificazione delle piste da sci da discesa e da fondo, ai sensi degli articoli 6,7,8 e 11 della l.r. 2/09 e s.m.i., suddividendole per categoria in base alla rispondenza ai requisiti tecnici fissati e con riferimento alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 24, della medesima legge, laddove le piste oggetto di classificazione insistano su un'area sciabile già individuata con deliberazione della Giunta regionale;

ritenuto opportuno dotare la Commissione tecnico-consultiva di cui sopra di strumenti operativi specifici, sia in ordine alle modalità interne, sia in ordine al rilascio del parere sulla classificazione delle piste, al fine di fornire procedure e criteri di lavoro oggettivi tali da consentire lo svolgimento delle attività ad essa affidate;

ritenuto, pertanto, necessario definire alcuni aspetti tecnici utili alla classificazione delle piste da sci da discesa e da fondo, nonché gli indirizzi procedurali per la classificazione stessa, riportati nell'allegato al presente provvedimento: "*Criteri e indirizzi procedurali e tecnici per la presentazione della domanda di classificazione delle piste da sci da discesa e da fondo ai sensi del comma 1 art. 6 e artt. 7 e 8 della legge regionale n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i.*", facente parte integrante del presente provvedimento e che costituisce indirizzo generale in coerenza con i disposti del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 2/2009;

ravvisata, altresì, la necessità di dotare la stessa Commissione di un proprio regolamento interno che stabilisca, in particolare, le modalità di convocazione, il numero legale, la delega e la metodologia di esame delle domande di classificazione delle piste, regolamento di cui all'allegato al presente provvedimento "*Regolamento interno della Commissione tecnico-consultiva per le aree sciabili di cui all'articolo 11 della l.r. 2/2009 e s.m.i.*";

considerato che, con l'allegato: "Criteri e indirizzi procedurali e tecnici per la presentazione della domanda di classificazione delle piste da sci da discesa e da fondo, ai sensi del comma 1 art. 6 e artt. 7 e 8 della legge regionale n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i." si definisce, tra l'altro, il "breve tratto" di cui al comma 3 lettere a), b) e c) dell'articolo 24 della medesima legge stabilendo che, ai fini della classificazione delle piste da sci, per "breve tratto", si intende un tratto orizzontale consecutivo non superiore a 50 metri;

preso atto che il contenuto degli allegati al presente provvedimento è stato approvato dalla Commissione tecnico-consultiva per le aree sciabili nelle sedute del 14/3/2016 e del 5/5/2016 i cui verbali sono agli atti presso l'ufficio regionale competente;

atteso che, a seguito della definizione dei requisiti tecnici di cui sopra, la natura dell'istruttoria per la classificazione delle piste risulta di carattere prettamente tecnico, di competenza della funzione dirigenziale;

vista la l. 24.12.2003, n. 363 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo".

Per le motivazioni espresse in premessa, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di prendere atto che alla Direzione Promozione della Cultura, del turismo e dello sport e, in particolare al Settore Offerta turistica e sportiva A2004A, sono affidati entrambi i procedimenti di individuazione delle aree sciabili ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 2/2009 e s.m.i. e di classificazione delle piste da sci, da discesa e da fondo, di cui all'articolo 7 della legge medesima;

- di approvare il documento allegato: *"Criteri e indirizzi procedurali e tecnici per la presentazione della domanda di classificazione delle piste da sci da discesa e da fondo ai sensi del comma 1 art. 6 e artt. 7 e 8 della legge regionale n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i."*, contenente i requisiti tecnici necessari per la classificazione delle piste da sci, da discesa e da fondo e gli indirizzi procedurali per la classificazione, che costituisce indirizzo generale in coerenza con i disposti del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 2/2009 e s.m.i.;

- di approvare il documento allegato: *"Regolamento interno della Commissione tecnico-consultiva per le aree sciabili di cui all'articolo 11 della l.r. 2/2009 e s.m.i."* così come composta con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 23 del 8 marzo 2016, che stabilisce, in particolare, le modalità di convocazione, il numero legale, la delega e la metodologia di esame delle domande di classificazione delle piste stesse.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Criteri e indirizzi procedurali e tecnici per la presentazione della domanda di classificazione delle piste da sci da discesa e da fondo ai sensi del comma 1 art. 6 e artt. 7 e 8 della legge regionale n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i.

Al fine di garantire un comportamento uniforme e omogeneo sul territorio piemontese per la presentazione della domanda di classificazione delle piste da discesa e da fondo di nuova realizzazione o esistenti si rende opportuno fornire ai soggetti di cui all'art. 12, comma 2 l.r. 2/09 s.m.i. le seguenti indicazioni procedurali e tecniche.

La domanda per la classificazione delle piste da sci da discesa e da fondo deve essere corredata dagli elaborati di progetto previsti dall'art. 8, l.r. 2/09 s.m.i. dai quali si evinca che il Comune o i Comuni sui quali insistono le piste da classificare abbiano già presentato, all'ufficio regionale competente, la proposta di individuazione dell'area sciabile, secondo le modalità previste dall'art. 5, l.r. 2/09 s.m.i. e che la stessa sia stata approvata con deliberazione della Giunta regionale.

Ai sensi dell'art. 7 comma 5, l.r. 2/09 s.m.i. la presentazione della domanda di classificazione costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti di cui all' art. 40 della stessa legge.

Criteri e adempimenti tecnico - procedurali

a) ***soggetti legittimati alla presentazione della domanda (art. 12 comma 2, l.r. 2/09 s.m.i.)***

La domanda di classificazione, corredata degli elaborati di cui all'art. 8 l.r. 2/09 e s.m.i., deve essere presentata dai seguenti soggetti:
a) il concessionario, ai sensi della l.r. 74/1989, per la costruzione e la gestione dell'impianto di risalita funzionalmente collegato alla pista, nonché le persone fisiche o giuridiche da esso delegate;
b) i comuni, le associazioni di comuni e le comunità montane;
c) la Regione Piemonte;
d) la Fondazione 20 marzo 2006;
e) i soggetti che, mediante convenzione, abbiano assunto l'obbligo di realizzare la pista quale opera a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti;
f) il soggetto che si obbliga ad assicurare la preparazione, la manutenzione e la battitura della pista di fondo;
g) ogni altro soggetto pubblico o imprenditore privato.

b) elaborati di progetto per la domanda di classificazione (art. 8 l.r. 2/09 s.m.i.)

I. La domanda di classificazione delle **piste di nuova realizzazione** è corredata dagli elaborati progettuali richiesti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia e da quanto previsto dal seguente punto 2.

II. La domanda di classificazione delle **piste esistenti** è corredata dai seguenti elaborati:
a) documentazione fotografica dello stato dei luoghi interessati:

(Fotografia aerea complessiva dell’area in scala non inferiore a 1:10.000 con indicazione sulla stessa di impianti, edifici, strutture e piste esistenti facenti parte della stazione sciistica);

b) corografie dello stato di fatto, in scala non minore di 1:10000, che mettono in evidenza l'area sciabile con indicazione del complesso delle piste e degli impianti esistenti e dei servizi ad essi funzionali, la viabilità di accesso all'area e strade di servizio estive e invernali;
(Cartografia CTR complessiva dell’area in scala non inferiore a 1:10.000 con indicazione sulla stessa di impianti, edifici, strutture e piste esistenti facenti parte della stazione sciistica)

c) planimetrie a curve di livello, in scala minima non minore di 1:5000, delle piste esistenti sulle quali devono essere riportate:
1) gli eventuali sistemi di protezione di tipo fisso contro gli infortuni (reti A);
2) l'indicazione delle sezioni di cui alla lettera d;
(Planimetria complessiva dell’area in scala non inferiore a 1:5.000 con riportante impianti, edifici, strutture e piste esistenti facenti parte della stazione sciistica e le indicazioni richieste ai punti 1 e 2 della presente lettera c)

d) sezioni longitudinali con indicazione delle pendenze per tratti significativi, riportanti anche, ove presenti, eventuali pendenze trasversali;
(Profili delle piste in scala non inferiore a 1:5.000 con indicazione sugli stessi per tratti significativi di quota, pendenza, lunghezza progressiva, parziale e sviluppata)

e) relazione tecnica articolata nei seguenti argomenti:
1) caratteristiche delle piste quali dislivello, lunghezza orizzontale e sviluppata sull'asse della pista, pendenza longitudinale media e massima, pendenze trasversali, larghezza massima, media e minima, superficie totale, orientamento dei versanti;
2) connotati dei siti attraversati quali morfologia e struttura del terreno, colture in atto, risorse idriche;
3) valutazioni dimensionali delle piste in relazione alla funzionalità dell'area sciabile;
(Fascicolo riportante la descrizione delle caratteristiche tecniche delle piste da sci corredato da idonea documentazione fotografica. Per caratteristiche tecniche è necessario indicare: quota di partenza, quota di arrivo, dislivello, lunghezza sviluppata, pendenza longitudinale media, pendenza longitudinale massima, pendenza trasversale, larghezza massima, larghezza media, larghezza minima, superficie totale, orientamento dei versanti, dotazione innevamento programmato, dispositivi di protezione/prevenzione, morfologia del terreno, struttura del terreno, colture in atto, risorse idriche, tipologia del fondo, considerazione sul dimensionamento della pista con particolare riferimento alla portata oraria di sciatori sugli impianti.

f) relazione di inquadramento territoriale e urbanistico;
(Fascicolo riportante indicazioni inerenti il territorio ove è presente la stazione sciistica e la presenza di eventuali vincoli territoriali/ambientali, quali: vincolo paesaggistico, vincolo naturalistico (presenza di parchi, aree naturali protette, zone SIC e ZPS), vincolo idrogeologico, necessità di nulla osta idraulico, piano

territoriale urbanistico, individuazione comunale di area sciabile ex art. 5 comma 1 – L.R. 2/2009 e relativa cartografia)

g) relazione descrittiva in merito ad eventuali usi civici gravanti sulle aree interessate;
(qualora presenti, corredata da specifica documentazione attestante la sussistenza del vincolo)

h) estratto delle tavole di azzonamento del P.R.G.C. riportanti l'area sciabile;
(Cartografia di P.R.G.C. o di eventuali altri strumenti di dettaglio, complessiva dell'area in scala non inferiore a 1:10.000 con indicazione sulla stessa di impianti, edifici, strutture e piste esistenti facenti parte della stazione sciistica)

i) planimetria catastale in scala non minore di 1:2000;
(evidenziare le piste, i fogli di mappa e le particelle attraversate)

j) proposta motivata di classificazione della pista.
(Fascicolo riportante una relazione del proponente con indicazione della classificazione proposta per ciascuna di esse)

c) grado di difficoltà delle piste

Le piste sono segnate e suddivise secondo il loro grado di difficoltà in pista facile (contraddistinta dal colore blu), pista di media difficoltà (contraddistinta dal colore rosso), pista difficile (contraddistinta dal colore nero), come indicato al comma 3 dell'art. 24 della l.r. 2/2009 e s.m.i.; la classificazione dovrà avvenire sulla base dei dati tecnici di seguito riportati.

Le piste da discesa si classificano in:

- piste facili, segnate in blu: la loro pendenza longitudinale e trasversale non può superare il 25 per cento, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate;
- piste di media difficoltà, segnate in rosso: la loro pendenza longitudinale e trasversale non può superare il 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate;
- piste difficili, segnate in nero: la loro pendenza supera i valori massimi delle piste rosse.

Le piste di fondo si classificano:

- piste facili, segnate in blu, le piste la cui pendenza longitudinale, sia in salita che in discesa, non superi il 5%, ad eccezione di brevi tratti su terreno aperto; i tratti in discesa devono potersi vedere per tutta la loro lunghezza; sui tratti curvi delle piste riservate alla tecnica classica lo sciatore deve essere guidato dalle tracce in modo tale da non dover partecipare attivamente al cambiamento di direzione. Il tracciato non deve presentare pendenze trasversali apprezzabili;
- piste di media difficoltà, segnate in rosso, le piste la cui pendenza longitudinale, sia in salita che in discesa, non superi il 15%, ad eccezione di brevi tratti su terreno aperto; i tratti in discesa possono

contenere curve che richiedono una partecipazione attiva dello sciatore per il cambiamento di direzione;

- piste di media difficoltà, segnate in nero, le piste la cui pendenza longitudinale, sia in salita che in discesa, superi i valori massimi delle piste classificate rosse;
- tratti a forte pendenza, in discesa o in salita, delle piste riservate alla tecnica classica possono non essere tracciati.

Ai fini della classificazione, per "breve tratto" si intende un tratto orizzontale consecutivo non superiore a 50 metri. A fronte di situazioni dimensionali di dubbia interpretazione, la Commissione può predisporre approfondimenti sia di tipo documentale, sia ispettivi.

E' opportuno che il proponente esponga il profilo della pista, con indicazione dei tratti più impegnativi, a monte e a valle della stessa.

d) Iter procedurale per il rilascio dell'atto di classificazione.

La domanda di classificazione viene esaminata in pre-istruttoria dal Settore Offerta Turistica e Sportiva con riferimento alla presenza di tutti gli elaborati previsti dall'art. 8, comma 2 della legge. La stessa viene successivamente assegnata al gruppo di lavoro ristretto individuato all'interno della Commissione tecnico-consultiva per le aree sciabili di cui all' art. 11, la cui composizione è definita dal Regolamento interno della stessa, il quale svolge un'istruttoria tecnica e presenta una proposta di parere all'attenzione della Commissione. La Commissione pronuncia parere motivato sulla domanda entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della stessa da parte dell'ufficio regionale competente. La Commissione può chiedere integrazioni documentali e chiarimenti al richiedente, affinché l'istanza possa essere valutata. In tal caso il termine decorre nuovamente dalla data di ricezione delle integrazioni. La Commissione ha altresì facoltà di effettuare ispezioni e sopralluoghi.

A conclusione dell'istruttoria, il dirigente del Settore Offerta Turistica e Sportiva, responsabile del procedimento, acquisito il parere della Commissione, provvede con propria determinazione alla classificazione delle piste.

e) elenco regionale delle piste (art.10 l.r. 2709 s.m.i.)

Le piste classificate sono inserite in apposito elenco istituito presso la Direzione regionale competente.

f) modifica della classificazione delle piste.

In caso di mutamento dei parametri che hanno determinato la classificazione delle piste da sci, uno dei soggetti indicati dall'articolo 12 comma 2 della l.r. 2/09 e s.m.i. è tenuto a presentare, all'ufficio regionale competente, la proposta di nuova classificazione delle piste modificate, corredata da tutti gli elaborati indicati alla precedente lettera b), prima dell'inizio della stagione sciistica immediatamente successiva, pena l'impossibilità a partecipare alle agevolazioni di cui all'articoli 40 e seguenti della legge 2/2009 e s.m.i., relativamente alle piste modificate.

Regolamento interno della *Commissione tecnico-consultiva per le aree sciabili di cui all'articolo 11 della l.r. 2/2009 e s.m.i.*

1. La ***Commissione tecnico-consultiva per le aree sciabili*** istituita ai sensi dell'art. 11 della l.r. 2/09 s.m.i. ha sede presso Il Settore Offerta turistica e sportiva. Ad essa sono demandati i compiti di cui alla legge regionale 2/09 e s.m.i. con particolare riferimento alle attività finalizzate alla classificazione delle piste da sci da discesa e da fondo di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge medesima.

2. La Commissione è composta come previsto dall'art. 11 comma 2 della l.r. 2/09 s.m.i.
   Fanno parte della Commissione:
   a) quattro dirigenti dei settori regionali competenti;
   b) un rappresentante dei comuni di competenza territoriale;
   c) un esperto designato dall'Associazione piemontese esercenti impianti a fune o un rappresentante dell'Associazione piemontese enti gestori di piste di sci di fondo o suo delegato, a seconda degli argomenti trattati;
   d) un rappresentante del Collegio regionale dei maestri di sci;
   e) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato operanti nel soccorso piste;
   f) un rappresentante del Collegio regionale Guide Alpine italiane;
   g) un rappresentante della FISI;
   h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, presenti nella Regione e firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il trasporto a fune;
   i) un rappresentante del servizio medico di emergenza sanitaria territoriale 118;
   j) un esperto designato dal Club Alpino Italiano (CAI) Piemonte;
   j bis) un rappresentante dell'Associazione soccorso alpino e speleologico piemontese.
   Ciascun membro può nominare, di volta in volta e con delega scritta, un sostituto delegato.
   I componenti della Commissione, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, durano in carica fino a nuova nomina. Ai membri della Commissione non spetta alcun gettone di presenza o altra indennità.

3. La Commissione è presieduta dal dirigente regionale individuato dal D.P.G.R. di nomina dei componenti tra i quattro dirigenti dei Settori regionali competenti per materia.

4. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da personale regionale. La segreteria ha sede presso il Settore Offerta turistica e sportiva competente al ricevimento delle domande di classificazione.

5. La Commissione è convocata dal Presidente tramite invio della lettera di convocazione, almeno 5 giorni prima della seduta, agli indirizzi P.E.C. degli Enti elencati al precedente punto 2. a esclusione dei dirigenti regionali i quali sono convocati con sistema di posta certificata interna regionale. La convocazione è altresì trasmessa via e-mail direttamente all'interessato, affinché ne prenda visione tempestivamente.
   La Commissione può, altresì, essere convocata su richiesta di almeno un terzo dei componenti in carica, contenente la proposta degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

6. Ai fini dell'espressione del parere sulla classificazione delle piste da sci, le sedute sono validamente costituite con la presenza, anche per mezzo del sostituto delegato, della maggioranza dei componenti in carica.

7. Il Settore regionale che riceve le domande di classificazione, svolge una pre-istruttoria con riferimento alla presenza degli elaborati previsti dall'art. 8 comma 2 della legge 2/09 s.m.i.

8. La Commissione è tenuta a esprimere parere motivato sulla domanda di classificazione delle piste da sci entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda da parte del Settore regionale competente. La commissione accerta la conformità della domanda medesima rispetto ai parametri di cui agli articoli 8 e 24 della legge regionale 2/09 s.m.i. e ai criteri fissati con deliberazione della Giunta regionale (art. 11 comma 4 l.r. 2/09 s.m.i.).

9. I pareri della Commissione sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente (art. 11, comma 5 l.r. 2/09 s.m.i.). Delle decisioni adottate è redatto apposito verbale sottoscritto dai componenti della Commissione presenti alla seduta.

10. La Commissione costituisce, al proprio interno, un gruppo di lavoro ristretto composto dall'esperto designato dall'Associazione piemontese esercente impianti a fune A.R.P.I.E.T., dal rappresentante del Collegio Regionale dei Maestri di Sci del Piemonte, dal rappresentante della Federazione Italiana Sport Invernali F.I.S.I., dal rappresentante dei comuni di competenza territoriale su indicazione dell'A.N.C.I. e dai quattro dirigenti dei settori regionali competenti, o loro funzionari appositamente delegati.
    Il gruppo ristretto svolge un'istruttoria tecnica sulle domande di classificazione delle piste da sci, come strasmesse dal Settore Offerta turistica e sportiva, e predispone una proposta di parere sulla classificazione da presentare alla Commissione nella prima seduta utile.

11. Ai lavori della Commissione possono essere invitati tecnici ed esperti il cui parere sia ritenuto utile o necessario nell'esame di singole questioni. La Commissione, ai fini dell'espletamento delle sue funzioni, può effettuare, comunque entro i termini previsti, ispezioni e sopralluoghi sulle aree interessate dalla richiesta di classificazione (art. 11 comma 6 l.r. 2/09 s.m.i.).